

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3330}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**IANNIELLO, LEZZI, CIAMPAGLIA, ALLOCCA, PISICCHIO,
PATRIARCA, GAVA, BARBA, BARBI, RICCIO STEFANO,
SCOTTI, ISGRO'**

Presentata il 16 dicembre 1974

Interpretazione e modifica dell'articolo 22 della legge
12 agosto 1974, n. 370, concernente norme in materia di
attribuzioni e di trattamento economico del personale
postelegrafonico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo anni di continue lotte ed estenuanti pressioni, condotte in forma civile e democratica, per ottenere una sanatoria all'ingiusta situazione in cui si trovavano gli addetti alle agenzie di recapito corrispondenza *in loco*, finalmente il 12 agosto, con legge 12 agosto 1974, n. 370, il Parlamento, introducendo la norma dell'articolo 22, compì un atto di doverosa riparazione nei confronti di una categoria chiamata, per decenni ed a condizioni veramente inumane, ad alleggerire i cumuli di oggetti postali non recapitabili per insufficienza di personale dell'amministrazione postale.

Difatti, il richiamato articolo 22 della citata legge riservava alla categoria dei lavoratori, in servizio al 31 gennaio 1974 presso le agenzie dei recapiti espressi *in loco* una modesta aliquota dei posti messi a concorso in modo da far prevedere il totale assorbimento alle dipendenze dell'amministrazione postale, in quanto veniva annunciata la riorganizzazione dei servizi e la ristrutturazione dell'amministrazione che avrebbero comportato l'assunzione di circa 10.000 lavoratori ai gradi iniziali della carriera ausiliaria ed esecutiva.

L'assunzione di questo contingente di personale avrebbe reso possibile, sempre mediante concorso, l'utilizzo delle attuali 1.500 unità operanti presso le agenzie di recapito *in loco*, in quanto il surripetuto articolo 22 riservava un'aliquota del 5 per cento dei posti della tabella XIV e del 10 per cento nelle tabelle XIX e XXI.

È accaduto invece che per la tabella XIX il bando di concorso di 50 posti, mediante il quale invece saranno reclutati oltre 5.000 fattorini, per essere stato bandito alcuni mesi prima dell'approvazione della legge, non ha consentito ai lavoratori delle agenzie di recapito espresso *in loco* di poter partecipare, dimodoché dopo l'espletamento i predetti lavoratori resteranno fuori.

Ma, ciò che è più grave, il bando già scaduto e quelli in via di emanazione per le tabelle XIV e XXI prevedono per esigenze puramente pratiche dell'amministrazione, collegate alla necessità di contenere il più possibile il numero dei partecipanti, un numero ridottissimo di posti messi a concorso, per poi prelevare il fabbisogno del personale dalle graduatorie degli idonei ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325,

che consente appunto all'amministrazione di far ricorso a tale espediente.

Tutto ciò potrebbe far apparire la suddetta norma dell'articolo 22 come un'autentica beffa, in quanto nelle tre tabelle soprari-chiamate sono stati messi a concorso, complessivamente, appena 110 (dicesi centodieci) posti che rapportati al 15 per cento riservato ai dipendenti delle agenzie di recapito in loco, consentirebbero l'assunzione di sole 15 unità rispetto ai 1.500 aspiranti circa.

È chiaro, quindi, che la formulazione dell'articolo 22 ha involontariamente tradito l'obiettivo che si proponeva il Parlamento, in quanto non ha considerato né poteva considerare il particolare che l'amministrazione per ridurre al minimo il lavoro di espletamento dei concorsi avrebbe ridotto ad un centesimo i posti messi a disposizione dei bandi.

Questa conclusione è ulteriormente avvalorata anche dal formale impegno assunto dal Governo di non procedere al rilascio di nuove concessioni per il recapito *in loco* e di eliminare e sopprimere quelle concessioni che, in seguito all'assorbimento dei dipendenti presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con la riserva di cui all'articolo 22 più volte richiamato, non avrebbero più avuto ragion d'essere.

La presente proposta di legge si propone, perciò, esclusivamente il ristabilimento di un principio che aveva anche un valore moralizzante e sul quale si era verificato nel corso del dibattito sulla legge n. 370 del 1974 la

convergenza unanime di tutti i settori del Parlamento.

L'iniziativa, infatti, con l'articolo 1 rende operante la riserva prevista dall'articolo 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, anche nei confronti degli idonei che saranno assunti dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi delle vigenti disposizioni.

Questa interpretazione corrisponde perfettamente alla dichiarata volontà del Parlamento di riservare nel biennio di validità della norma dell'articolo 22 un numero di posti corrispondente agli effettivi dipendenti delle agenzie di recapito *in loco*, in modo da realizzare lo scopo di eliminare le concessioni in atto.

Con l'articolo 2 si propone, in linea del tutto eccezionale, la riapertura dei termini del concorso a 50 posti di fattorini, per consentire anche in questa categoria la partecipazione dei dipendenti delle agenzie di recapito *in loco* al concorso bandito. Ciò soprattutto nella considerazione che l'Amministrazione, nel biennio di validità delle vigenti disposizioni di legge in materia, non bandirà altri concorsi per la qualifica di cui sopra.

Per questi motivi si confida nell'accoglimento della presente proposta di legge; mentre si chiede la procedura di urgenza ai sensi dell'articolo 68 del regolamento, in quanto la materia sottoposta all'esame del Parlamento riguarda concorsi già banditi (vedi tabella XIX) o concorsi di imminente emanazione (vedi tabelle XIV e XXI).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'aliquota dei posti riservati ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 agosto 1974, n. 370, opera anche per gli idonei dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 marzo 1968, n. 325.

ART. 2.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a riaprire i termini del concorso a 50 posti di fattorini della tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, bandito con decreto ministeriale 16 aprile 1974, n. 2794.